

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO GIACOMETTI STAMPA

STATUTI

I. Scopo

Art. 1

Sotto il nome «AMICI DEL CENTRO GIACOMETTI STAMPA» è costituita una Società (in seguito associazione) con sede a Stampa ai sensi degli articoli 60 ss del Codice Civile Svizzero con lo scopo di difendere gli interessi della popolazione e delle autorità per quel che riguarda il Centro Giacometti e l'offerta museale in Bregaglia in generale.

Art. 2

Questo obiettivo può essere raggiunto con il

- a) creare le prerogative per l'istituzione della Fondazione "Forum Giacometti"
- b) procurare mezzi per la realizzazione, lo sviluppo e la gestione corretta del Centro Giacometti e della sua direzione su base scientifica
- c) sostegno del Centro Giacometti nel suo lavoro di comunicazione
- d) acquisizione risp. accettazione di beni immobili che sono di importanza strategica per la realizzazione del Centro Giacometti e che vengono regalati alla Fondazione "Forum Giacometti" subito dopo la creazione delle prerogative necessarie (istituzione della fondazione).

Per questo scopo l'associazione collabora con altre società, organizzazioni, istituzioni e autorità, in particolare con la Società culturale di Bregaglia e con il Comune di Bregaglia.

Art. 3

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4

I compiti elencati nei presenti statuti sono a disposizione di persone sia maschili che femminili. Per semplificare la lettura del testo seguente verranno usate per le funzioni unicamente le denominazioni maschili più corte. Per l'interpretazione dello statuto fa stato la versione italiana.

II. Membri

Art. 5

5.1. Possono aderire all'associazione:

- persone fisiche che hanno compiuto i 18 anni di età
- coppie che vivono nello stesso focolaio
- persone fisiche con meno di 18 anni di età (giovani)
- persone giuridiche del settore privato e pubblico così come pure ditte singole.

Giovani non pagano la quota di membro; essi non godono del diritto di voto. Le coppie hanno diritto ad un voto.

5.2. L'adesione all'associazione ha luogo tramite inoltro della domanda scritta o l'invio del modulo sul sito internet dell'associazione ed entra in vigore con l'ammissione da parte dell'assemblea. Nel caso le condizioni statutarie non siano date, la sovranza propone all'assemblea di rifiutare l'adesione.

L'uscita deve pure essere richiesta per iscritto e può avvenire unicamente per la fine di un esercizio annuale.

Chi non paga la quota annua malgrado una sollecitazione scritta perde l'adesione.

5.3. L'assemblea generale dei membri può, su proposta della sovranza, nominare membri onorari.

Membri onorari non sono tenuti a versare la quota di membro.

5.4. Ogni membro che abbia compiuto i 18 anni dispone all'assemblea generale di un voto. Persone giuridiche e ditte singole nominano un rappresentante.

5.5. Possono essere eletti nella sovranza tutti i membri nel caso questi siano persone fisiche con il diritto di voto.

Art. 6

I membri favoriranno nell'ambito del Centro Giacometti di agevolazioni che dovranno essere decisi in comune accordo dalla sovranza con la fondazione.

Art. 7

Le comunicazioni dell'associazione ai membri si fanno tramite il sito internet www.centrogiacometti.ch, newsletter elettroniche e per posta ordinaria.

III. Organi dell'associazione**Art. 8**

Gli organi dell'associazione sono:

1. L'assemblea generale dei membri
2. La sovranza
3. L'ufficio di revisione.

IV. Assemblea generale**Art. 9**

L'assemblea generale dei membri è l'organo supremo dell'associazione. Ad essa competono i seguenti compiti:

- Approvazione dei verbali dell'assemblea generale
- Approvazione del rapporto annuo della sovranza
- Approvazione di crediti che superano la competenza della sovranza
- Approvazione del rendiconto, del preventivo e presa di conoscenza del rapporto dei revisori
- Ammissione di membri
- Esclusione di membri
- Discarica della sovranza
- Elezione della sovranza
- Elezione del presidente
- Elezione dell'ufficio di revisione
- Elezione di rappresentanti dell'associazione nel consiglio di fondazione "Forum Giacometti"
- Nomina di membri d'onore su proposta della sovranza
- Determinazione delle quote per membri, dell'onorario per la sovranza e del regolamento delle spese
- Decisione sull'importo e lo scopo dei regali annuali alla fondazione "Forum Giacometti"
- Trattamento di proposte motivate da parte dei membri nel caso queste siano state trasmesse alla sovranza per iscritto da almeno 10 membri. Le proposte vanno inoltrate almeno 60 giorni prima dell'assemblea generale
- Modifica dello statuto dell'associazione
- Disposizione di una votazione della base
- Scioglimento dell'associazione.

Art. 10

10.1. L'assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno nei primi sei mesi.

10.2. Assemblee generali straordinarie possono essere convocate nel caso la sovranza lo ritenga necessario oppure se l'ufficio di revisione o almeno 10 membri lo richiedano per iscritto con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle proposte motivate.

10.3. Le assemblee generali vengono convocate dalla sovranza, o se necessario dall'ufficio di revisione, almeno tre settimane prima dello svolgimento con l'ordine del giorno e le proposte.

Art. 11

11.1. Decisioni o elezioni necessitano dell'approvazione dell'assemblea generale con una maggioranza semplice dei voti emessi. In caso di parità di voti decide il presidente; in caso di elezioni decide la sorte. Per la modifica dello statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti emessi, per lo scioglimento

dell'associazione la maggioranza dei tre quarti dei voti emessi. La proposta per lo svolgimento di una votazione della base necessita dell'approvazione dell'assemblea generale con una maggioranza semplice dei voti emessi.

11.2. L'assemblea generale ha la facoltà di decidere indipendentemente dal numero dei membri presenti. Decisioni ed elezioni sono prese per alzata di mano, oppure, se l'assemblea generale lo dovesse decidere, per scrutinio segreto. La sovranza può in ogni momento decidere il voto o l'elezione a scrutinio segreto.

Art. 12

12.1. Le assemblee generali vengono dirette dal presidente o dal suo sostituto nominato dalla sovranza.

12.2. Sul contenuto dell'assemblea generale deve essere stilato un verbale dall'attuario. Deve contenere le proposte trattate e le decisioni prese rispettivamente le elezioni. Il verbale è firmato dal presidente e dall'attuario. Su domanda di membri il verbale viene loro trasmesso.

Art. 13

13.1. L'assemblea generale e la sovranza hanno la competenza di sottoporre punti dell'ordine del giorno di competenza dell'assemblea generale alla decisione da parte della base (votazione della base). Una decisione da parte dell'assemblea generale di sciogliere l'associazione sottostà obbligatoriamente alla votazione della base.

13.2. La votazione della base deve essere eseguita dalla sovranza. Questa nomina un ufficio elettorale indipendente che sorveglia lo svolgimento corretto della votazione, stabilisce il risultato e si occupa di trasmettere il risultato ai membri.

13.3. Nel caso di votazioni della base le decisioni necessitano dell'approvazione con una maggioranza semplice dei voti emessi. Per la modifica dello statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti emessi, per lo scioglimento dell'associazione la maggioranza dei tre quarti dei voti emessi.

V. Sovranza

Art. 14

14.1. La sovranza è eletto dall'assemblea generale per un periodo di tre anni. La rielezione è possibile. Per lo svolgimento di sedute i membri del sovranza ricevono un onorario. Vengono retribuite le spese.

14.2. La sovranza si compone del presidente, dell'attuario, del cassiere e di almeno due ulteriori membri. Un membro del sovranza che non sia il presidente ricopre la carica di vicepresidente. Con l'eccezione del presidente, la sovranza si organizza autonomamente.

14.3. Seggi della sovranza rimasti vacanti tra due assemblee generali ordinarie possono venire occupati dalla sovranza; è necessaria la conferma tramite elezione da parte della seguente assemblea generale. I membri della sovranza eletti in questo modo entrano nel periodo di carica dei membri usciti dall'ufficio.

Art. 15

15.1. La sovranza dirige e amministra l'associazione. Esercita tutte le competenze che non sono, per legge o sulla base dei presenti statuti, di competenza esplicita di un altro organo. Può deliberare crediti fino a un importo di 5'000.- CHF per oggetto e per un importo massimo di 20'000.- CHF durante un anno sociale.

15.2. La sovranza si riunisce su invito del presidente qualora le incombenze lo richiedano. Prende le sue decisioni con una maggioranza semplice dei voti; il presidente ha il diritto di voto e decide nel caso di parità di voto. Per prendere decisioni valide è sufficiente la presenza della metà dei membri del sovranza; in caso di un numero dispari di membri si arrotonda in su.

15.3. L'associazione è vincolata per diritto dalla firma collettiva a due dal presidente, dal vicepresidente e dal cassiere.

15.4 Per i seguenti motivi la sovranza può proporre all'assemblea generale l'esclusione di soci (art. 9):

- il mancato versamento della quota annua malgrado una sollecitazione scritta
- altri motivi importanti.

VI. Ufficio di revisione

Art. 16

L'ufficio di revisione si compone di due membri; è eletto per un periodo di tre anni ed è rieleggibile. In caso di uscita di uno o più membri in corso di carica, valgono per analogia le disposizioni dell'art. 14.3.

VII. Mezzi

Art. 17

Le risorse finanziarie provengono dalle quote dei membri, da donazioni, da legati così come dal patrimonio associativo e dal suo reddito. I beni mobili e immobili vengono acquisiti tramite acquisto o donazione.

Art. 18

Le quote annue dei membri devono contribuire almeno a coprire le spese di gestione delle stesse. Vengono fissate dall'assemblea generale su proposta della sovranza; per ogni categoria di membri può essere fissata una quota diversa. In condizioni particolari, la sovranza può dispensare dal versamento della quota.

Art. 19

L'associazione non persegue scopo di lucro, ma mette a disposizione i propri mezzi nel senso dello scopo descritto nell'art. 1 del presente statuto (scopo di utilità pubblica). Mezzi disponibili vengono investiti in modo accurato e redditizio, e la sicurezza fa stato prima del reddito.

Art. 20

Le responsabilità dell'associazione si limitano al patrimonio sociale; la responsabilità personale dei membri è esclusa.

Art. 21

L'anno sociale inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre.

VIII. Scioglimento dell'associazione

Art. 22

Nel caso dovesse essere deciso lo scioglimento dell'associazione da parte dell'assemblea generale e dalla seguente votazione della base, la sovranza o l'assemblea generale dovranno nominare dei liquidatori che possono anche essere non membri dell'associazione e che dovranno procedere alla liquidazione. I conti finali, che dovranno essere controllati dall'ufficio di revisione, devono essere sottoposti all'assemblea generale per approvazione; questa deciderà poi sulla scarica del sovranza risp. dei liquidatori.

Art. 23

Un'eccedenza di liquidazione deve essere donata alla fondazione "Forum Giacometti" oppure, nel caso questa non dovesse esistere, al Comune di Bregaglia per scopi culturali. I membri non hanno nessun diritto sul patrimonio sociale.

I presenti statuti sono stati accettati dall'assemblea generale il 30 settembre 2011 a Stampa e sostituiscono quelli del 9 aprile 2010. Essi entrano immediatamente in vigore.

Stampa, 30 settembre 2011

Il presidente

La protocollista dell'Assemblea generale

Marco Giacometti

Renata Giovanoli-Semadeni